II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/491 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2020

relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020

[notificata con il numero C(2020) 2146]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (¹), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (²), in particolare l'articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha ora provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. Poiché il numero di casi registra una crescita allarmante e a causa della mancanza di mezzi per contrastare la pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
- (2) Al fine di contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, sono state presentate domande dall'Italia il 19 marzo 2020, dalla Francia il 21 marzo 2020, dalla Germania e dalla Spagna il 23 marzo 2020, da Austria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia il 24 marzo 2020, da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria il 25 marzo 2020, dalla Svezia e da Malta il 26 marzo 2020, intese a chiedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.
- (3) La pandemia di Covid-19 e le difficilissime sfide che comporta costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del capo 4, titolo VIII, della direttiva 2009/132/CE. È pertanto opportuno concedere un'esenzione dai dazi doganali all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.
- (4) È necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell'epidemia.

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

- (5) Tenuto conto delle difficilissime sfide che gli Stati membri devono affrontare, si dovrebbe concedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 30 gennaio 2020. L'esenzione dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 luglio 2020. Prima della fine di detto periodo, la situazione sarà riesaminata e se del caso, in consultazione con gli Stati membri, il periodo potrà essere prorogato.
- (6) Il 26 marzo 2020 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙT

Articolo 1

- 1. Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:
 - (i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
 - (ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
- (b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
- (c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.
- 2. Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sull'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

Articolo 2

Entro e non oltre il 30 novembre 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

- (a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
- (b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1;
- (c) i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3
L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

IT

Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione